



## I Casi del Think Tank di STS Deloitte

Il conferimento di partecipazioni in  
società in liquidazione da parte di  
persone fisiche

N. 1 | febbraio 2023

# Il conferimento di partecipazioni in società in liquidazione da parte di persone fisiche

## Il caso

Si esaminano i profili fiscali, ai fini delle imposte sui redditi, di una sequenza di operazioni da adottare per la riorganizzazione di un gruppo societario in situazione di comprovato conflitto tra i soci. La società operativa risulta partecipata da una holding società di capitali (la "holding"), in cui si è manifestato il conflitto tra socio di minoranza e socio di maggioranza; quest'ultimo vorrebbe interrompere il rapporto societario con l'altro socio, continuando però a detenere la sua partecipazione attraverso uno strumento societario, ovvero una nuova holding personale (la "newco"), sempre società di capitali, da lui interamente posseduta.

## La soluzione

La via più immediata e diretta per raggiungere l'obiettivo di natura economico-giuridica desiderato parrebbe essere costituita da un'operazione di scissione totale di tipo asimmetrico della holding, mediante la quale la partecipazione del socio confluirebbe ad una beneficiaria di nuova costituzione da lui interamente posseduta<sup>1</sup>. Tuttavia, vista la situazione di conflitto manifestatasi in seno alla compagine sociale, il perseguimento di questa operazione potrebbe essere precluso dall'assenza del "consenso unanime" la cui necessaria sussistenza è richiesta dall'art. 2506, comma 2, secondo periodo, del Codice civile<sup>2</sup>.

Una possibile alternativa all'operazione sopra descritta è invece rappresentata dalla sequenza negoziale così strutturata:

- messa in liquidazione della holding;
- conferimento in una newco (società di capitali) della quota detenuta nella holding in liquidazione;
- assegnazione alla newco delle azioni possedute dalla holding nella società operativa in esito al riparto finale (in natura).

## Considerazioni

### L'applicabilità dell'art. 177, comma 2, del Tuir

Una prima questione concerne l'operazione di conferimento di partecipazioni e, in particolare, la possibilità di applicare l'art. 177, comma 2, del Tuir nel caso in cui, come in quello di specie, oggetto del conferimento sia una partecipazione detenuta in una società in liquidazione.

A questo proposito, non si ritiene sussistano ostacoli all'applicazione della disposizione tributaria poc'anzi menzionata e questo perché l'operazione in questione soddisfa i relativi requisiti soggettivi (la conferitaria è una società di capitali) e oggettivi (la società conferita è in forma di società di capitali e la quota oggetto di conferimento consente il conseguimento

---

<sup>1</sup> In particolare, a seguito della scissione totale asimmetrica si determinerebbe l'estinzione della scissa il cui intero patrimonio sarebbe attribuito, in modo proporzionale alle originarie partecipazioni dei soci nella scissa, a due beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna posseduta interamente da ciascun socio.

<sup>2</sup> Per completezza si segnala, ai fini civilistici, una recente presa di posizione giurisprudenziale (Tribunale di Milano (Rg. 20283-1/2020) che ritiene applicabile il vincolo del consenso unanime solo nella scissione "parziale" e "asimmetrica", e cioè quando alcuni soci non ricevono partecipazioni al capitale delle beneficiarie, ma vedono solo incrementare il loro peso nella società scissa. Per il Tribunale di Milano, nel diverso caso della scissione "totale", per il semplice fatto che la società scissa si estingue non si dovrebbe applicare il vincolo del consenso unanime.

del controllo in capo alla conferitaria).

Inoltre, la disposizione medesima non esclude dal proprio ambito applicativo i conferimenti di partecipazioni in società poste in liquidazione.

Si nota infine come, anche in ambito civilistico, non si rinvercano disposizioni specifiche volte a prevedere la chiusura delle operazioni di liquidazione prima di realizzare ulteriori operazioni riorganizzative sulle partecipazioni.

### **Gli effetti ai fini delle imposte sui redditi**

Sotto il profilo dell'imposizione reddituale la concatenazione delle operazioni prospettate determina gli effetti di seguito indicati.

Il conferimento può essere attuato in applicazione del regime di determinazione del corrispettivo previsto dall'art. 177, comma 2, del Tuir, pervenendo di fatto al realizzo di un'operazione in neutralità fiscale di tipo indotto.

L'assegnazione alla newco delle azioni della società operativa, in sede di riparto finale del capitale della società holding, comporta la determinazione in capo a quest'ultima di una plusvalenza, ai sensi dell'art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del Tuir, possibilmente soggetta, in presenza dei requisiti di cui all'art. 87, comma 1, del Tuir, al regime di esenzione (pex).

In capo alla newco che riceve le partecipazioni in sede di riparto finale:

- la differenza (positiva) tra il valore riferito alla ripartizione del capitale e delle riserve di capitale della holding (ex art. 86, comma 5-bis, del Tuir) e il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione è assoggettata al regime proprio delle plusvalenze; tale eccedenza si qualificherà eventualmente per l'esenzione (ex art. 87, comma 6, del Tuir) in presenza dei requisiti previsti dall'art. 87 del medesimo testo unico;
- la parte di valore normale delle azioni attribuite a titolo diverso dalla ripartizione del capitale o di riserve di capitale rileva come dividendo e sarà assoggettata al regime di parziale esclusione ai sensi dell'art. 89, comma 2, del Tuir.

Al riguardo, si intende quindi evidenziare che la prospettata operazione determina il sorgere di componenti reddituali, plusvalenze e dividendi concorrenti in parte a formare il reddito di impresa, non prodotti nell'ambito dell'operazione (alternativa) di scissione totale di tipo asimmetrico tipicamente neutrale ai sensi dell'art. 173 del Tuir.

### **I profili dell'abuso del diritto**

La soluzione proposta va attentamente valutata anche ai fini della eventuale applicazione della disciplina dell'abuso del diritto di cui all'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

A questi fini, va preliminarmente riconosciuto che la combinazione negoziale praticata

- messa in liquidazione della holding;
- conferimento nella newco della quota detenuta nella holding in liquidazione;
- assegnazione alla newco delle azioni possedute dalla holding nella società operativa in esito al riparto finale (in natura)

è composta da una sequenza di operazioni societarie volta a raggiungere l'obiettivo economico fissato dai contribuenti in maniera meno diretta rispetto a quella rappresentata dalla summenzionata operazione di scissione. Si è fatto ricorso, in altre parole, ad un numero di atti giuridici il cui perfezionamento potrebbe essere valutato da parte dell'Agenzia delle Entrate, come poco "coerente" e quindi irragionevole, a mente dell'art. 10-bis, comma 2, della L. n. 212/2000, rispetto al predetto obiettivo di natura economica.

Ciò posto, si è tuttavia premesso che l'adozione di una delibera di scissione nel caso specifico è impossibile, dal punto di vista civilistico, a causa della situazione di conflitto societario e, dunque, della assenza del consenso unanime. Inoltre, la sequenza proposta, rispetto alla operazione di scissione, non solo può ritenersi avere pari dignità in seno all'ordinamento tributario, in quanto risponde ad un interesse specifico di uno dei soggetti coinvolti, ma, soprattutto, come si è visto, è anche più gravosa dal punto di vista dell'imposizione reddituale.

Il dubbio residuo, eventualmente, riguarda l'adozione della sequenza ipotizzata in luogo di quella alternativa caratterizzata dalle stesse operazioni sequenziate in ordine diverso e cioè:

- messa in liquidazione della holding;
- assegnazione delle azioni possedute dalla holding nella società operativa in esito al riparto finale (in natura) alla persona fisica;
- conferimento da parte della persona fisica della partecipazione ricevuta nella operativa in una newco (nuova holding).

In tale ipotesi si produrrebbero effetti del tutto differenti ai fini dell'imposizione reddituale posto che l'assegnazione delle azioni in sede di liquidazione della *holding* comporterebbe in capo al socio persona fisica un reddito di capitale, ai sensi dell'art. 47, comma 7, del Tuir, assoggettato al prelievo del 26% per la parte del valore normale della partecipazione assegnata che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione della stessa.

Sotto questo profilo, va però osservato che – in presenza dello stesso numero di atti giuridici ritenuto fisiologicamente necessario per addivenire al risultato economico perseguito – la scelta della cronologia di tali atti non dovrebbe essere oggetto di sindacato da parte dell'amministrazione finanziaria, posto che, in base alla disposizione di cui all'art. 10-bis, comma 4, della L. n. 212/2000, è consentita al contribuente la libera scelta tra *“operazioni comportanti un diverso carico fiscale”*. Peraltro, il socio persona fisica si troverebbe nella stessa identica situazione di quella ante operazione di conferimento ovvero ad avere la proprietà indiretta della società operativa.

E' da ritenere pertanto che la sequenza prospettata non configuri ipotesi di abuso del diritto.


Peraltro, tale orientamento è stato confermato dall'Agenzia delle entrate<sup>3</sup> che, in una fattispecie analoga a quella del presente Caso, ha precisato che *“Tenuto conto che ai fini dell'applicazione dell'art. 177, comma 2 del TUIR è del tutto irrilevante la circostanza che oggetto di conferimento sia una partecipazione in una società in liquidazione e che non si rinviene alcuna norma che imponga la chiusura delle operazioni di liquidazione prima di porre in essere ulteriori operazioni riorganizzative, non si ravvede nel caso di specie l'esistenza di alcun vantaggio (fiscale) realizzato in contrasto con le finalità di norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. Pertanto, non si prosegue nel riscontro degli ulteriori elementi dell'abuso del diritto.”*

Per completezza segnaliamo infine che sul punto, e precisamente sulla liceità di effettuare un conferimento da parte di una persona fisica in una nuova società di capitali al fine di ridurre il carico fiscale sui futuri dividendi, l'Amministrazione finanziaria si è espressa positivamente anche con la risposta ad interpello n. 215 del 26 aprile 2022. Ricordiamo che in questa presa di posizione l'Agenzia delle entrate ha, tuttavia, precisato, che l'assenza di abuso trova riscontro nell'esercizio *“da parte delle società conferitarie di un'attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi. Per contro, qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi della società Delta, potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva. La gestione passiva di asset patrimoniali, infatti, evidenzerebbe la natura prettamente fiscale della riorganizzazione posta in essere.”*

---

<sup>3</sup> Risposta ad interpello n. 907-1410/2022 emanata in data 16 dicembre 2022 dalla Direzione Regionale del Veneto.

# Think Tank di STS Deloitte



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).